

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

L'Ufficio Centrale per il Referendum composto dai Signori:


dott. Cesare	LA FARINA	Presidente
dott. Sofo	BORGHESE	Vice Presidente
dott. Giovanni	TAGLIENTI	Componente
dott. Eleuterio	CALCAGNI	"
dott. Arnaldo	DESIDERIO	"
dott. Andrea	GARGANO	"
dott. Saverio	CONIGLIO	"
dott. Francesco	BOTTINI	"
dott. Vittorio	LOVERRE	"
dott. Renato	GRANATA	"
dott. Uberto	RADAELLI	"
dott. Giuseppe	RUBINO	"
dott. Gaetano	CALECA	"
dott. Franz	SESTI	"
dott. Giuseppe	SCRIBANO	"
dott. Giuseppe	COLETTI	"
dott. Vittorio	SGROI	"
dott. Vincenzo	D'ORSI	"
dott. Giuseppe	GIUFFRIDA	"
dott. Silvio	PIERI	"
dott. Giuseppe	DE NICTOLIS	"
dott. Domenico	CIAMPI	"
dott. Ruggero	SANDULLI	"
dott. Marcello	DONDONA	"
dott. Saverio	GABRIOTTI	"
dott. Claudio	BENEDETTI	"
dott. Giovanni	PRICOLO	"



Riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente

ORDINANZA

sulla richiesta di referendum abrogativo degli articoli 6; 7, comma secondo, limitatamente alle parole: "e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali"; 8; 9; 10; 11, comma secondo ("E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus*



capreolus); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Carduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale." e comma terzo ("Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4."); 12; 13, comma secondo, limitatamente alle parole: "ai giardini zoologici o" nonchè alle parole "o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali", e comma terzo, limitatamente alle paro-



le: "o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali,"; 14; 15; 16; 17;18; 19; 20, comma primo, lettera l) limitatamente alle parole: ", salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso", lettera n) limitatamente alle parole: ", salvo che si tratti della civetta (Athene noctua) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali", lettera q) limitatamente alle parole: ", esclusi quelli di allevamento,", lettera r) limitatamente alle parole: "non proveniente da allevamenti," lettera t) limitatamente alle parole: "fatta eccezione per gli storni, i passerii e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia"; 21; 22; 25; 27, comma primo, limitatamente alle parole: "venatorie e", comma quarto limitatamente alle parole: "dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5" e comma quinto ("Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono."); 28, comma secondo, limitatamente alle parole: "e del richiamo vivo" e comma terzo limitatamente alle parole: "e di ripopolamento"; 29; 30; 31, comma primo, lettera a) limitatamente alle parole: "e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni", alle parole: "senza avere conseguito la licenza medesima" nonchè alle parole: "e la esclusione definitiva




della concessione della licenza"; 33 e 36 della legge 27 dicembre 1977, n.968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

- che il 4 febbraio 1980, nella Cancelleria di questa Corte Suprema i ventuno cittadini italiani Cardinali Gianni, Faccio Adele, Ripa Giuseppe, Consiglio Carlo, Melega Gianluigi, Grosso Maria Teresa, Pergameno Silvio, Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia, Vagnetti Fausto, Sappia Marco, Terracini Umberto, Santoloci Maurizio, La Malfa Ennio, Mezzatesta Francesco, Parrelli Giuseppe, Pratesi Fulco, Tempestini Angelo, Pontillo Alberto, Girardello Laura Filomena e Valerio Domenico (meglio specificati in verbale), dopo aver documentato la loro qualità di elettori, dichiararono di voler promuovere, in base all'art. 75 della Costituzione, e agli artt. 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n.352 e successive modificazioni, la raccolta di almeno 500.000 firme di elettori per la richiesta di referendum popolare sul seguente quesito:

"Volete voi l'abrogazione degli articoli 6; 7, comma secondo, limitatamente alle parole: "e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali"; 8; 9; 10; 11, comma secondo ("E' fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia, e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (*Coturnix coturnix*); tortora (*Streptopelia turtur*); calandro (*Anthus campestris*); prispolone (*Anthus trivialis*); merlo (*Turdus merula*); 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); 3) specie cacciabili dal 18



agosto fino al 31 marzo: passero (*Passer Italiae*); passera mattugia (*Passer montanus*); passera oltremontana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Capella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymocryptes minimus*); chiurlo (*Numenius arquata*); pittima minore (*Limosa lapponica*); pettebola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus hippelaphus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Carduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo:




cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale.") e comma terzo ("Possono essere disposte variazioni dell'elenco delle specie cacciabili, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all'articolo 4."); 12; 13, comma secondo, limitatamente alle parole: "ai giardini zoologici o" nonchè alle parole "o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali", e comma terzo, limitatamente alle parole: "o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali,"; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20, comma primo, lettera l) limitatamente alle parole: ", salvo che per i fini di cui all'articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso", lettera n) limitatamente alle parole: ", salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali", lettera q) limitatamente alle parole: ", esclusi quelli di allevamento,", lettera r) limitatamente alle parole: "non provenienti da allevamenti," lettera t) limitatamente alle parole:



"fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia"; 21; 22; 25; 27, comma primo, limitatamente alle parole: "venatorie e", comma quarto limitatamente alle parole: "dipendenti degli enti delegati ai sensi dell'articolo 5" e comma quinto ("Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono."); 28, comma secondo, limitatamente alle parole: "e del richiamo vivo" e comma terzo limitatamente alle parole: "e di ripopolamento"; 29; 30; 31, comma primo, lettera a) limitatamente alle parole: "e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni", alle parole: "senza avere conseguito la licenza medesima" nonchè alle parole: "e la esclusione definitiva della concessione della licenza"; 33 e 36 della legge 27 dicembre 1977, n.968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia"?"";

- che l'annuncio di tale iniziativa fu pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1980;

- che successivamente il 26 giugno 1980 i promotori Rippa Giuseppe; Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio, riferendosi alle dichiarazioni di cui al verbale del 4 febbraio 1980 presentarono formale richiesta del referendum sopraindicato, depositando ai sensi dell'art. 28 della legge 25 maggio 1970 n.352 e successive modificazioni, n. 580 scatole nelle quali dichiararono racchiusi fogli contenenti oltre 600.000 firme di cittadini italiani elettori per la Camera dei Deputati; nonchè n. 37 scatole contenenti certi-



ficazioni di iscrizione nelle liste elettorali;


- che, con analoghe modalità, il successivo giorno 27 giugno 1980, i promotori Cherubini Laura, Passeri Maria Grazia e Pergameno Silvio depositarono altre due scatole, nelle quali dichiararono essere inclusi fogli contenenti oltre 2.000 firme di elettori; nonchè n. 1 scatola contenente certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

- che il 25 settembre 1980 gli stessi tre promotori depositarono altre 4 scatole nelle quali dichiararono essere contenuti fogli contenenti 2.500 firme elettorali; nonchè n. 4 scatole contenenti certificazioni di iscrizione nelle liste elettorali;

- che nel frattempo questo Ufficio Centrale, in vista della complessità delle operazioni, per ottenere la maggior precisione possibile dei calcoli da farsi aveva, con verbale del 4 luglio 1980, richiesto al Signor Primo Presidente, ai sensi dell'art. 6 della legge 22 maggio 1978 n. 199, di essere autorizzato ad avvalersi della collaborazione del Centro elettronico di documentazione esistente presso l'Ufficio del Massimario e del Ruolo di questa Corte Suprema di Cassazione, oltre che dei Magistrati appartenenti all'Ufficio suddetto, nonchè di un consistente ufficio di segreteria e personale ausiliario;

- che l'autorizzazione era stata concessa con decreto 5 luglio 1980 del Primo Presidente, il quale, con altro decreto, aveva messo a disposizione dell'Ufficio Centrale i Magistrati, i funzionari e l'altro personale richiesto;

- che dal 7 al 9 luglio l'Ufficio Centrale procedeva all'apertura dei plichi ed all'identificazione dei fogli mediante timbratura e numerazione progressiva, fogli che furono poi ricollocati in altrettanti pacchi, debitamente numerati e sigillati;



- che le operazioni di verifica relative alle 12 proposte referendarie, tra cui la presente, complessivamente depositate entro il 30 settembre 1980 si sono svolte ed esaurite nel periodo dal 22 settembre al 29 novembre 1980;

- che il referendum in esame, conformemente ai dati ricavati dall'elaboratore elettronico, ha raggiunto e superato il numero di 500.000 sottoscrizioni regolari richieste dalla legge;


- che, quindi, l'operazione può dichiararsi chiusa, non essendovi materia per gli ulteriori adempimenti di cui ai commi 3, 4, 5, 6 dell'art. 32 della legge n. 352 del 1970;

- che, pertanto, si dà atto:

- a) che la richiesta è stata preceduta dall'attività di promozione conforme ai requisiti di legge;
- b) che essa è stata presentata da soggetti che vi erano legittimati;
- c) che il deposito è avvenuto nel termine di tre mesi dalla data di vidimazione dei fogli regolari;
- d) che la richiesta di abrogazione sopra indicata è stata regolarmente formulata e trascritta nella facciata contenente le firme di ciascun foglio;
- e) che il numero definitivo delle sottoscrizioni regolari supera quello di 500.000 voluto dalla legge;

- considerato che il compito dell'Ufficio Centrale consiste nella verifica della legittimità formale della proposta di referendum, implicante il riscontro del rispetto dei limiti modali e temporali di questa;

- che relativamente all'oggetto del referendum, nel caso in cui non vi sia questione di concentrazione con altri referendum, spetta a questo Ufficio constatare esclusivamente se l'atto considerato è una legge o un atto normativo avente forza di legge e se al riguardo è intervenuta la



abrogazione legislativa o sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale;

- che nella specie é indubbio il carattere legislativo dell'atto normativo sottoposto a referendum; che al riguardo non sono intervenuti atti di abrogazione, né pronunce di illegittimità costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

letti gli artt. 75 della Costituzione, 8, 9, 27 e 32 della legge 25 maggio 1970 n. 352 e successive modificazioni

L'UFFICIO CENTRALE PER IL REFERENDUM

DICHIARA

legittima la richiesta di referendum popolare sul quesito sopra indicato.

DICHIARA

cessate le operazioni di sua competenza relative a questa fase del referendum.

DISPONE

che la presente ordinanza sia comunicata
al Presidente della Repubblica;
ai Presidenti delle Camere;
al Presidente del Consiglio dei Ministri;
al Presidente della Corte Costituzionale;

e sia notificata a mezzo ufficiale giudiziario entro cinque giorni dal deposito ai presentatori della richiesta Rippa Giuseppe, Cherubini Laura, Rasserri Maria Grazia, Pergameno Silvio.



Così deciso in Roma nella sede dell'Ufficio Centrale per il Referendum, nell'edificio della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 1980.

IL PRESIDENTE
Cesare LA FARINA

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Cesare La Farina".

IL SEGRETARIO
Cataldo ALESSANO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alessano".

Depositata nella Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione il 2 dicembre 1980.



IL DIRETTORE AGG. DI CANCELLERIA

Cataldo ALESSANO

A handwritten signature in cursive script, appearing to read "Alessano".